

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

364° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | <i>Pag.</i> | 6 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 12 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 16 |

Giunte

| | | |
|--|-------------|----|
| Affari Comunità europee | <i>Pag.</i> | 22 |
| Elezioni e immunità parlamentari | » | 3 |

Organismi bicamerali

| | | |
|-----------------------------|-------------|----|
| RAI-TV | <i>Pag.</i> | 26 |
| Sul ciclo dei rifiuti | » | 41 |
| Schengen | » | 44 |

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|--|-------------|----|
| 2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i> | <i>Pag.</i> | 47 |
| 11 ^a - <i>Lavoro - Pareri</i> | » | 48 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

144ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0066º)

Il PRESIDENTE comunica che, in data 8 ottobre 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Meduri informa di aver ricevuto una citazione a comparire davanti al Tribunale Civile di Reggio Calabria in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

QUESTIONI ATTINENTI LA CORRETTA DEFINIZIONE DELLE PREROGATIVE PARLAMENTARI EX ARTICOLO 68, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(A008 000, C21ª, 0065º)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 6 ottobre 1998, la Giunta ha iniziato l'esame della questione se l'Autorità giudiziaria debba chiedere l'autorizzazione del Senato, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, qualora un senatore solleciti, a sua tutela, l'intercettazione della propria utenza telefonica nell'ambito di un procedimento a carico di terzi.

La Giunta riprende quindi la discussione.

Il senatore RUSSO ritiene che, qualora provenga da un senatore l'iniziativa di chiedere all'Autorità giudiziaria di effettuare intercettazioni nonché di acquisire i tabulati del traffico telefonico relativamente alla propria utenza, non sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, perché tale disposizione costituzio-

nale concerne, a suo avviso, le intercettazioni nell'ambito di procedimenti penali a carico dell'interessato.

I senatori VALENTINO e BERTONI concordano con la proposta avanzata dal senatore Russo, precisando che, qualora nel corso delle intercettazioni dell'utenza telefonica di un senatore emergano elementi a danno dello stesso, tali informazioni non possono essere utilizzate senza che venga concessa l'autorizzazione, di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Il senatore GRECO concorda con le conclusioni espresse dai colleghi nei precedenti interventi.

I senatori VALENTINO e CAPALDI si dichiarano favorevoli alla proposta avanzata dal senatore Russo.

Il senatore FASSONE, nell'aderire alle osservazioni formulate dal senatore Russo, precisa che la volontà del parlamentare di chiedere all'Autorità giudiziaria di effettuare intercettazioni della propria utenza telefonica non sarebbe dirimente, se riguardasse l'utilizzazione, in sede processuale, di intercettazioni già effettuate. Tale volontà, a suo giudizio, rileva invece qualora il senatore presenti le richiesta in ordine a conversazioni telefoniche future, nel senso che in tale ultimo caso soltanto non si rende necessaria la deliberazione del Senato, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO concorda con la posizione assunta dal senatore Russo, rilevando che la prerogativa di cui al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione non può essere applicata in danno della posizione personale dei parlamentari.

La Giunta quindi, accogliendo la proposta avanzata dal senatore Russo, esprime all'unanimità l'avviso che, nel caso in cui un senatore richieda, a sua tutela, che vengano effettuate intercettazioni della propria utenza telefonica nonché l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico della medesima utenza – nell'ambito di un procedimento penale a carico di terzi – non sia necessario che l'Autorità giudiziaria richieda l'autorizzazione al Senato, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Il Presidente è incaricato di comunicare al Presidente del Senato le deliberazioni della Giunta.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Esame del Doc. IV-bis, n. 27, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Signani, Ezio Cartotto e Giuseppe Pizzone
(R135 000, C21^a, 0076^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti e ricorda che, il 6 ottobre scorso, il dottor Giovanni Prandini ha trasmesso una memoria scritta.

Si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori GRECO, VALENTINO, RUSSO ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore* e, pertanto, nei confronti dei signori Alessandro Signani, Ezio Cartotto e Giuseppe Pizzone ed incarica il senatore Russo di redigere la relazione per l'Assemblea.

È infine rinviato il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

315^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale concernente variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 1998 (n. 351)**

(Parere al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453: favorevole)
(R139 b00, C01^a, 0026^o)

Il relatore ANDREOLLI dà conto dello schema di decreto in titolo e propone di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa» (n. 345)

(Parere al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)
(R139 b00, C01^a, 0027^o)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, premesso che la relazione di accompagnamento appare esaustiva nell'illustrarne il contenuto, dà conto degli interventi di modifica a carattere prevalentemente formale

(articolo 3, comma 3; articoli 4, 6 e 7). Quanto alle altre disposizioni contenute nello schema di decreto, destinato a completare il processo di revisione del decreto legislativo n. 29 del 1993 già ampiamente realizzato con il decreto legislativo n. 80 del 1998, l'articolo 2 precisa che la sola programmazione triennale del fabbisogno di personale venga deliberata dal Consiglio dei ministri, mentre le variazioni delle dotazioni organiche sono rimesse a determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, in materia di organizzazione e disciplina degli uffici.

L'articolo 8 dello schema di decreto contiene un nuovo testo dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in tema di accesso alla qualifica di dirigente.

In materia, esclusa l'applicazione della disciplina alle istituzioni universitarie (già prevista dal decreto n. 29), viene meno il cosiddetto doppio canale di accesso, articolato nel sistema del concorso per esami e in quello del corso-concorso. Il nuovo sistema è fondato esclusivamente sul concorso per esami, cui possono partecipare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali che presuppongono la laurea quale requisito di accesso, e una deroga per quanti siano stati reclutati a seguito di corso-concorso, per i quali il periodo minimo di servizio è ridotto a quattro anni; inoltre sono ammessi i dirigenti in strutture pubbliche, laureati e con esercizio almeno biennale di funzioni dirigenziali, nonchè, tra i dipendenti pubblici, quanti abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni, ancorchè non laureati: quest'ultima innovazione appare particolarmente significativa. L'accesso è consentito anche a soggetti non dipendenti da amministrazioni pubbliche che siano in possesso di titolo di studio post-universitario, rilasciato da istituti universitari anche stranieri (anche in questo caso si tratta di una novità da considerare estrema attenzione) o da primarie istituzioni formative pubbliche o private, nonchè ai dirigenti in strutture private, laureati, che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

Nella nuova redazione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, è venuto meno il comma 8, che fa salve le disposizioni vigenti in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco: tale omissione, peraltro, sembra dovuta più a un'erronea formulazione del testo che a una scelta deliberata: al riguardo ritiene opportuno reintegrare nel testo normativo il citato comma 8.

L'articolo 9 dello schema di decreto introduce la possibilità del temporaneo servizio all'estero per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche: al riguardo la relatrice richiama l'attenzione sulla possibile utilità di una condizione di reciprocità con gli altri Stati cointeressati.

L'articolo 10 prevede una misura di maggiore garanzia da applicare nelle procedure di mobilità.

Quanto all'articolo 11, la relatrice osserva che la relativa disciplina dovrebbe essere considerata in coordinamento con le corrispondenti disposizioni inserite nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1999, in materia di incompatibilità nell'esercizio

delle attività professionali da parte dei medici dipendenti da strutture pubbliche.

La relatrice, quindi, si sofferma su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993, che non sono investite da modifiche sostanziali, almeno direttamente, ma potrebbero essere oggetto di una opportuna revisione.

L'articolo 24 del decreto n. 29, ad esempio, manifesta nel complesso alcune contraddizioni quanto all'affermazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti e alla possibilità di incarichi conferiti da amministrazioni diverse da quella di appartenenza (comma 3 dello stesso articolo 24). Al riguardo, appare singolare anche la prescrizione, di cui allo stesso comma 3, circa la confluenza all'amministrazione di appartenenza, e non a quella che conferisce l'incarico, dei compensi dovuti dai terzi.

La relatrice riferisce inoltre di una condivisibile segnalazione dell'Avvocatura generale dello Stato, inerente all'articolo 16, comma 1, lettera f) del decreto 29 del 1993, nel testo sostituito dal decreto n. 80 del 1998: in proposito si osserva che in caso di divergenze circa la promozione di liti o la resistenza in giudizio, la relativa decisione dovrebbe essere rimessa al Ministro responsabile, data la rilevanza critica che essa verrebbe ad assumere.

Quanto all'articolo 20 dello schema di decreto in esame, in tema di pari opportunità, la relatrice considera la disposizione integrativa di cui al comma 2 (e la stessa lettera c) cui essa accede), come l'espressione di un atteggiamento culturale superato, poichè le esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare riguardano non solo le lavoratrici ma anche i lavoratori.

D'altra parte, in generale occorre dare nuovo impulso alle azioni positive rivolte a perseguire la parità, con idonea provvista di risorse; nondimeno, è ormai matura una verifica circa lo stato di attuazione della direttiva emanata in materia dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 1997.

La relatrice, infine, propone di esprimere un parere favorevole, integrato dalle osservazioni formulate nel corso della sua esposizione.

Si apre la discussione.

Il senatore PINGGERA interviene sull'articolo 15, comma 4, dello schema di decreto e considera priva di senso la limitazione ai rispettivi ambiti territoriali, poichè lo scopo della disposizione che si intende modificare è, a suo avviso, proprio quello di garantire la legittimazione negoziale in ambito nazionale alle rappresentanze sindacali esponenti di minoranze linguistiche. Il rinvio alle norme vigenti, inoltre, dovrebbe essere completato con il riferimento alle rispettive disposizioni di attuazione.

Il senatore ANDREOLLI rileva che nel testo in esame è venuto meno il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978: osserva, in proposito, che un decreto legislativo delegato non po-

trebbe regolare una materia disciplinata da norme di attuazione di uno statuto speciale di autonomia.

Il ministro BASSANINI conferma che il decreto legislativo in corso di emanazione completa la revisione del decreto legislativo n. 29 del 1993, disposta dalla legge n. 59 del 1997. Esso contiene alcune misure di mera manutenzione normativa, come ha rilevato la relatrice, ma anche interventi innovativi, che possono incidere su parti del decreto n. 29 non modificate dal citato decreto n. 80 del 1998. In tema di dirigenza pubblica, si perviene a una distinzione più rigorosa tra le funzioni di indirizzo politico e le responsabilità amministrative, in conformità all'indirizzo proprio del decreto n. 80, che ha abolito i poteri di revoca, avocazione e riforma degli atti dei dirigenti da parte degli organi politici. Questi ultimi, dunque, operano verso la struttura burocratica non mediante interventi sugli atti ma con la potestà di indirizzo, che si manifesta nelle attività di programmazione e nelle direttive. È stata anche introdotta la limitazione agli incarichi temporanei per i dirigenti di nomina politica, cosicché al ruolo dei dirigenti si potrà accedere solo mediante concorso. Con il concorso per esami sarà possibile, tra l'altro, realizzare una selezione verso la dirigenza dei dipendenti pubblici provvisti dei requisiti necessari (personale direttivo laureato, o anche sprovvisto di laurea ma dotato di esperienza dirigenziale esercitata in concreto, come accade ad esempio in alcuni uffici finanziari). Al concorso accedono anche soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche, provvisti dei requisiti indicati. All'attuale sistema del corso-concorso, dunque, si sostituisce un sistema di accesso per esami, seguito da attività di formazione, affidate con compiti di *training* alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione, da svolgere soprattutto mediante esperienze guidate in contesti operativi di amministrazioni italiane o straniere, di organismi internazionali, di enti e aziende pubbliche o private. L'attività di formazione è integrata dalla possibilità di scambi con paesi stranieri, senza escludere condizioni di reciprocità che tuttavia potrebbero irrigidire il sistema, se previste positivamente nella normativa in esame.

Sui rilievi formulati dalla relatrice, il Ministro manifesta piena disponibilità, in particolare quanto al comma 8 dell'attuale articolo 28, che in effetti dovrebbe essere mantenuto. In merito alle osservazioni riferite all'articolo 20, egli consente con le relatrici, obietta invece che il finanziamento di azioni positive non sarebbe possibile in un contesto di delegazione legislativa, la cui cornice di compatibilità finanziaria è stata definita con la legge di delega. Tuttavia si potrebbe inserire una disposizione rivolta a prevedere la possibilità, per le amministrazioni, di promuovere azioni positive nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie.

Riconosce, quindi, che alcune parti non modificate dal decreto n. 29 esigono ulteriori interventi di revisione e di coordinamento, ad esempio in tema di onnicomprensività retributiva per i dirigenti. In proposito, si potrebbe anche prevedere che le risorse per indennità ed emolumenti affluiscono a un unico fondo, anche a copertura della parte variabile del trattamento commisurata alla posizione funzionale e ai risul-

tati, con una quota destinata a compensazioni perequative per le amministrazioni tradizionalmente svantaggiate, come i beni culturali e la pubblica istruzione.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO dà quindi notizia di una segnalazione proveniente dal Ministero di grazia e giustizia, circa l'opportunità di chiarimenti relativi alle disposizioni in materia di contenzioso e di conciliazione, di cui all'articolo 13: ritiene che tali rilievi possano essere senz'altro accolti nella formulazione del parere. Quanto alle obiezioni mosse dal senatore Pinggera riguardo all'articolo 15, comma 4, ricorda la discussione svolta in proposito nella Commissione sulla riforma amministrativa, che si risolse nel senso di non affermare la capacità negoziale in ambito nazionale.

Il senatore PINGGERA replica che la modifica in esame costituisce in ogni caso un arretramento rispetto al testo vigente.

Il ministro BASSANINI prospetta la possibilità di non alterare, in proposito, la configurazione del decreto n. 80.

Per il senatore PINGGERA, la soluzione offerta dal Ministro sarebbe soddisfacente.

Il presidente VILLONE, quindi, preso atto di un orientamento condiviso verso la formulazione di un parere positivo, rappresenta l'opportunità di rinviare ad altra seduta la conclusione dell'esame, per consentire alla relatrice di redigere i rilievi esposti e al fine di poter considerare anche le osservazioni appena pervenute dalle Commissioni giustizia e lavoro.

La Commissione consente e il seguito dell'esame è rinviato a una seduta successiva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77 e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (n. 346)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 9, comma 7-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01^a, 0028^o)

Riferisce il senatore PARDINI, rilevando che il testo del decreto legislativo tiene conto delle modificazioni normative intervenute nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla diversa distribuzione di competenze tra la giunta e i consigli degli enti locali. Passa quindi in rassegna i singoli articoli, soffermandosi in particolare sull'articolo 3, nel quale si prende atto della esclusione degli amministratori «politici» dai compiti gestionali. All'articolo 5 è previsto un nuovo regime dei controlli degli atti consiliari; all'articolo 6 si precisa che la norma dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 342 del 1997, sulla responsabi-

lità in caso di dissesto, non può avere effetto retroattivo. All'articolo 9 è prevista una procedura semplificata per il ripiano delle passività degli enti locali in stato di dissesto finanziario; all'articolo 11, in luogo della commissione prevista dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 167, si prevede la formazione di un organo più snello, denominato osservatorio, aperto all'inserimento di esponenti della società civile e del mondo universitario. Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole. Segnala l'esigenza di sopprimere l'articolo 4 del testo in esame, essendo preferibile mantenere la disciplina vigente, e di modificare l'articolo 88 del decreto legislativo n. 77 con la previsione di un accesso a mutui integrativi per i comuni dissestati attingendo a fondi inutilizzati.

Interviene quindi il sottosegretario VIGNERI, il quale ribadisce le finalità dello schema di decreto legislativo in esame. Richiama a sua volta l'attenzione sulle modifiche introdotte con gli articoli 3, 5, 6, 7 e 9: in futuro si renderà forse necessario procedere ad una revisione complessiva del decreto legislativo n. 77, sulla base anche delle proposte che potranno essere indicate dal costituendo osservatorio. Condivide poi la proposta soppressiva dell'articolo 4 e si riserva di esaminare le indicazioni del relatore in relazione alla modificazione dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 77.

Senza discussione, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, con le osservazioni evidenziate dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

237^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,40.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1998 (n. 350)**

(Osservazioni alla 5^a Commissione: favorevoli con rilievi)
(R139 b00, C05^a, 0008^o)

Il relatore MONTICONE illustra l'atto in titolo, registrando anzitutto la rilevante novità rappresentata dalla prima applicazione del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota di competenza statale dell'8 per mille dell'IRPEF, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 di quest'anno. Esso ha infatti preventivamente fissato i criteri sulla base dei quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha esaminato le domande di contributo pervenute da enti pubblici e privati, individuando i 39 destinatari finali. Quanto ai fondi disponibili, il relatore ricorda che l'importo iniziale di oltre 160 miliardi è stato decurtato da tre decreti-legge, parte dei cui oneri sono stati coperti proprio attraverso il ricorso alla quota statale dell'8 per mille. L'importo residuo ammonta pertanto ad appena 35 miliardi, che il Governo propone di ripartire interrompendo il finanziamento ripetitivo degli interventi sovvenzionati gli anni scorsi, favorendo invece interventi di carattere straordinario, con solo tre eccezioni: il finanziamento delle attività del Ministero per i beni culturali e ambientali e di quelle del Fondo per il culto del Ministero dell'interno (con destinazioni comunque diverse da quelle

dell'anno passato) e il finanziamento del FAI di Milano (con riferimento al quale l'anno scorso non era specificata la destinazione dei fondi).

Il relatore si sofferma quindi sull'ampia documentazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio con riguardo alle domande escluse dal contributo. A suo giudizio, la Commissione non deve peraltro entrare nel merito della ripartizione, che compete alla responsabilità del Governo. Ritiene invece che sia opportuno sollevare due osservazioni di carattere generale, di cui una relativa alla scarsa informazione in ordine al termine di presentazione delle domande (scarsa informazione testimoniata, fra l'altro, dall'elevato numero delle domande presentate fuori termine dalle stesse sovrintendenze) e un'altra relativa all'opportunità di conoscere come sono stati utilizzati i fondi ripartiti l'anno passato (come d'altronde richiesto dalla Commissione anche lo scorso anno).

Conclusivamente, dopo aver rilevato che i due terzi dei soggetti destinatari dei contributi, cui affluiscono i tre quarti delle somme disponibili, fanno capo al Ministero per i beni culturali e ambientali, suscitando così il sospetto che si tratti sostanzialmente di un'operazione «interna» all'Amministrazione, il relatore propone di trasmettere alla Commissione bilancio osservazioni favorevoli sull'atto in titolo con i rilievi suesposti, esprimendo nel contempo l'auspicio che in futuro la quota di competenza statale dell'8 per mille dell'IRPEF non venga erosa prima del riparto annuale da interventi straordinari di dubbia pertinenza con le sue finalità istituzionali. Osserva infatti che, atteso l'elevato numero di domande presentate, sarebbe stato probabilmente possibile soddisfarne una percentuale maggiore se i fondi a disposizione fossero stati più consistenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI riconosce gli elementi di novità rispetto alle procedure di riparto degli anni passati, elementi che tuttavia non inducono a giudicare epocale la svolta effettuata rispetto al passato. In particolare, egli esprime sconcerto per l'altissimo numero di pareri sfavorevoli espressi dal Ministero del tesoro e dalle Amministrazioni competenti sui progetti presentati. Tale circostanza rischia infatti a suo giudizio di vanificare il senso del nuovo meccanismo, tanto più che molte richieste, di cui egli stesso ha conoscenza diretta, erano tutt'altro che infondate. Sorge pertanto il dubbio che la scelta dei progetti da finanziare sia preventiva e giustificata *a posteriori* con l'espressione di un parere negativo su tutti gli altri progetti. Diverso sarebbe stato il caso se alcune domande, pur registrando il parere favorevole del Ministero del tesoro e delle Amministrazioni competenti, fossero rimaste escluse per esiguità dei fondi a disposizione. Per tali considerazioni, preannuncia a titolo personale di non poter esprimere un giudizio positivo sull'atto in titolo.

Il senatore TONIOLLI, nell'associarsi all'auspicio del relatore che in futuro i fondi non vengano distratti per interventi non pertinenti, preannuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia.

Il senatore BRIGNONE ripercorre le tappe che hanno condotto all'approvazione del regolamento sui criteri e sulle procedure, ricordando in particolare che nel 1996 il Parlamento fu richiamato a ratificare una proposta di riparto elaborata al di fuori di qualunque criterio oggettivo e trasparente e che nel 1997 il Parlamento richiese al Governo di emanare preventivamente chiari principi di riparto cui attenersi nella distribuzione dei fondi. Era evidente peraltro che, con l'adozione del regolamento, le domande si sarebbero moltiplicate in misura più che esponenziale; il regolamento avrebbe quindi dovuto prevedere anche forme di qualificazione nell'erogazione dei contributi, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe. A titolo di esempio, cita l'erogazione proposta, nel piano di riparto di quest'anno, di circa un miliardo per il restauro dell'organo della chiesa di San Nicolò di Catania, paventando che analoghe richieste da parte dei numerosissimi altri comuni italiani nei cui territori si trovano organi di grande rilievo storico-artistico, non possano essere soddisfatte per l'esiguità dei fondi a disposizione. Il Governo avrebbe dovuto avere allora più coraggio nella elaborazione dei criteri, evitando di innescare pericolose rincorse e adottando fin da subito i necessari criteri di selezione.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI ritiene che i rilievi espressi dalla Commissione in occasione delle precedenti procedure di riparto non siano stati in realtà recepiti dal Governo. In particolare, la Commissione aveva chiesto che il Governo non presentasse un mero elenco di somme e di istituzioni, mentre - ancora una volta - ciò è quello che il Governo ha sottoposto all'esame parlamentare, aggiungendovi solo una serie di elenchi abbastanza scarni. Restano infatti ancora oscuri i parametri seguiti nella procedura di riparto, che certamente non possono attere alla credibilità del richiedente, nè alla sua rappresentatività vista la natura di alcuni dei soggetti esclusi dai finanziamenti. In tal senso, sarebbe ad esempio interessante conoscere le motivazioni dei pareri sfavorevoli espressi dal Ministero del tesoro e dalle Amministrazioni competenti su un elevato numero di domande, in particolare provenienti dal Meridione, benchè egli stesso avesse sottolineato l'esigenza - già nel 1996 - di dedicare particolare attenzione proprio alle aree meridionali.

In conclusione, suggerisce per il futuro di evitare il passaggio parlamentare se il Governo persiste nella mancata illustrazione dei parametri seguiti.

Il senatore RESCAGLIO sottolinea l'estrema difficoltà di operare scelte irreprensibili in presenza di un elevatissimo numero di domande. Certamente sarebbe utile conoscere la motivazione dei pareri sfavorevoli espressi; quanto alla tardiva presentazione di molte domande, poi, rileva che in alcuni casi la scarsa informazione dipende dalla negligenza dei funzionari, che non può non essere sanzionata.

La senatrice PAGANO sottolinea invece con soddisfazione la novità dell'attuale piano di riparto rispetto al passato, novità dovuta anche e soprattutto all'impulso della Commissione. Fino al 1996, ricorda, i

contributi erano infatti assegnati ai soggetti al di fuori di qualunque logica progettuale, mentre l'adozione del regolamento sui criteri e sulle procedure – richiesto dalla Commissione – ha determinato una significativa transizione verso un meccanismo più funzionale e maggiore trasparenza. Le finalità degli interventi finanziabili con la quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF, osserva, sono d'altronde fissate per legge e tra queste particolare attenzione è tradizionalmente accordata alla conservazione dei beni culturali.

Nell'associarsi alla richiesta di una maggiore documentazione sui pareri sfavorevoli espressi dal Ministero del tesoro e dalle Amministrazioni competenti, preannuncia infine voto favorevole sulla proposta del relatore, manifestando nel contempo il proprio personale consenso ad un riparto che ha privilegiato gli interventi di competenza pubblica.

La senatrice BRUNO GANERI esprime apprezzamento per lo sforzo del Governo di recepire le indicazioni della Commissione. Condivide quindi a sua volta l'auspicio di una maggiore trasparenza sulle motivazioni dei pareri sfavorevoli ed esprime una forte preoccupazione per la scarsa efficienza di alcune sovrintendenze nel Mezzogiorno, che determina una emarginazione nell'erogazione dei contributi.

Concluso il dibattito, il relatore MONTICONE – in sede di replica – dichiara di integrare la propria proposta di osservazioni favorevoli con rilievi con la richiesta di una maggiore documentazione in merito alle domande che abbiano registrato il parere sfavorevole del Ministero del tesoro e delle Amministrazioni competenti.

Replica a sua volta il sottosegretario LA VOLPE, osservando anzitutto che la proposta di riparto compete più alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che al Ministero per i beni culturali e ambientali. È comunque innegabile che il riparto di quest'anno sia caratterizzato da elementi di profonda novità, registrando una netta prevalenza dell'elemento funzionale. Dichiara poi di accogliere i rilievi formulati dal relatore e assicura per il futuro maggior trasparenza anche con riferimento ai pareri sfavorevoli del Ministero del tesoro e delle Amministrazioni competenti.

La Commissione conferisce infine al relatore Monticone il mandato a trasmettere alla Commissione bilancio osservazioni favorevoli sull'atto in titolo, con i rilievi emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

274^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3551) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 7 ottobre 1998.

Il senatore PELELLA dichiara di condividere la puntuale relazione svolta dal senatore Michele De Luca, che ha offerto al dibattito numerosi spunti di riflessione e di approfondimento sulla complessa materia del lavoro straordinario. Ripercorre quindi brevemente le vicende che hanno portato a successive proroghe delle disposizioni recate ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge n. 692 del 1923, in materia di obbligo di comunicazione del lavoro straordinario nel settore industriale ai competenti organi del Ministero del lavoro, a partire dall'entrata in vigore dell'articolo 13 della legge n. 196 del 1997, che ha ridotto l'orario normale di lavoro da 48 a 40 ore settimanali, fino, da ultimo, al decreto-legge n. 248, decaduto per la mancata conversione nei termini costituzionali, e osserva che tali proroghe avevano comunque valore provvisorio, in attesa del recepimento della direttiva comunitaria n. 104 del 1993, in materia di orario di lavoro e, più in generale, di una complessiva riforma dello stesso.

Con il decreto-legge in esame, il Governo ha recepito testualmente la parte della citata direttiva relativa alla durata massima settimanale del lavoro, e tuttavia l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 5-*bis*

del citato regio decreto n. 692, introdotta dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 335, nella parte in cui dispone l'obbligo di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro, potrebbe prestarsi ad equivoci ove non venisse più puntualmente coordinata con la successiva previsione di un limite massimo di ricorso al lavoro straordinario, fissato in 250 ore annuali e 80 ore trimestrali dal nuovo comma 2 dell'articolo 5-*bis*, in assenza di specifiche previsioni della contrattazione collettiva e previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Su questo punto occorrerebbe intervenire con una specifica modifica, in sede emendativa, per rendere coerenti i limiti temporali indicati nella nuova formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5-*bis*, nel senso che il tetto massimo di lavoro straordinario dovrebbe essere riferito all'orario normale settimanale vigente e non già a quello di quarantotto ore, fatti comunque salvi gli accordi sindacali che dispongono in senso più favorevole.

Sempre per quanto riguarda il comma 2, va altresì osservato che la previsione secondo la quale il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto risulta eccessivamente generica e, pertanto, c'è da chiedersi se e in quale misura il decreto-legge all'esame si collochi in una linea di continuità rispetto al prevalente orientamento legislativo inteso a disincentivare il ricorso al lavoro straordinario e a promuovere la riduzione dell'orario di lavoro. In questo contesto, e al fine di rendere più leggibile e meno controverso nella fase applicativa il provvedimento all'esame, occorrerebbe precisare anche la formulazione della lettera c) del nuovo comma 3 dell'articolo 5-*bis*, al fine di chiarire che l'autorizzazione al ricorso al lavoro straordinario in essa contenuta non può in alcun modo aprire un varco per aggirare i vincoli che la normativa pone in generale alle prestazioni di lavoro che vanno oltre l'orario normale di lavoro settimanale. In conclusione, il senatore Pelella, nel riservarsi di presentare specifici emendamenti sui punti indicati, ritiene necessario compiere una riflessione sulla validità dell'obbligo di comunicazione, disciplinato da ultimo con il provvedimento all'esame: in particolare, a suo avviso, occorre chiedersi se esso sia effettivamente di qualche utilità, in assenza di iniziative volte a realizzare un controllo stringente da parte degli organismi pubblici competenti sull'applicazione della normativa in materia di lavoro straordinario effettuato nelle imprese industriali.

Il senatore MANZI si esprime in senso contrario alla normativa recata dal decreto-legge in titolo, ed auspica che essa venga profondamente modificata dalle Camere. Infatti, con la legge n. 196 del 1997, il Parlamento si è già espresso nel senso di limitare a 40 ore settimanali l'orario normale di lavoro, e successivamente il Governo ha presentato un disegno di legge per portare gradualmente tale limite a 35 ore, in coerenza con un indirizzo già affermatosi nell'ambito della contrattazione collettiva. In tale contesto, prevedere l'obbligo di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro dello straordinario effettuato dopo la quarantottesima ora significa riportare di fatto l'orario normale di lavoro da 40 a 48 ore settimanali. Sarebbe stato pertanto necessario e doveroso da parte del Governo presentare un provvedimento più aderente alle esi-

genze dei lavoratori, alla realtà del mondo del lavoro e alle indicazioni che emergono dalla contrattazione collettiva.

Il senatore MULAS osserva preliminarmente come l'intesa raggiunta in materia di lavoro straordinario fra le parti sociali lo scorso 12 novembre 1997, ripresa dal Governo in sede di elaborazione del decreto-legge in conversione, risponda a criteri nel complesso condivisibili. Restano peraltro ferme le riserve per la scelta compiuta a suo tempo di escludere dalla negoziazione alcune organizzazioni sindacali che pure erano dotate di ampia rappresentatività.

La sua parte politica pertanto non si opporrà alla conversione del provvedimento d'urgenza, sempre che questo non subisca modificazioni suscettibili di snaturarne l'impianto.

Al riguardo, non può non suscitare perplessità la circostanza che il Governo, dopo aver in un primo tempo espressamente escluso l'introduzione di un limite legale per l'orario di lavoro pari a 35 ore, abbia poi assunto precisi impegni in tal senso, salvo introdurre, con la normativa in conversione, un'iniziativa legislativa destinata ad incidere nello stesso ambito, al di fuori di qualsiasi coerente disegno ispiratore.

Il senatore GERMANÀ esprime l'auspicio che il provvedimento possa essere rapidamente convertito in legge, pur manifestando dubbi sulla possibilità che la speditezza dell'esame della Commissione lavoro possa risultare di giovamento. Ciò, alla luce delle difficoltà manifestatesi in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge n. 3508, di conversione del decreto-legge riguardante il personale delle Ferrovie dello Stato.

Il PRESIDENTE fa presente che i tempi per l'esame da parte della Commissione del disegno di legge in titolo sono stati definiti in modo tale da consentire la trasmissione del testo all'Assemblea in tempo utile perchè la votazione finale da parte di questa possa avvenire non oltre il trentesimo giorno dal deferimento, secondo quanto prescritto dall'articolo 78, comma 5, del Regolamento.

Il senatore DUVA manifesta un giudizio nel complesso positivo sull'impostazione del provvedimento, rilevando però come vada senz'altro considerata la possibilità di taluni interventi emendativi. Al riguardo, la circostanza che le disposizioni in conversione rappresentino il frutto di una concertazione fra le parti sociali consiglia certamente di evitare soluzioni normative che possano comportare uno stravolgimento delle intese, ma non preclude al Parlamento di esercitare in modo incisivo le sue attribuzioni.

Nel merito, il decreto-legge si inserisce in un contesto normativo in progressiva evoluzione, sul versante dell'orario di lavoro; al riguardo, si tratta di perseguire l'armonizzazione con la normativa comunitaria e di dare piena attuazione alle norme contenute nella stesa materia nel cosiddetto «pacchetto Treu» e tuttora inattuata.

In tale contesto, la normativa in conversione dovrebbe garantire una ordinata transizione verso un assetto legislativo più organico, del quale la riduzione dell'orario a 35 ore rappresenterà una parte qualificante.

Il senatore MONTAGNINO prende atto con soddisfazione della circostanza che da parte dei rappresentanti del centro-destra si è avuto un completo ripensamento rispetto alla posizione di radicale negazione del valore dell'esperienza della concertazione fra le parti sociali tenacemente assunta nel passato.

Per quanto riguarda il provvedimento in conversione, osserva come le soluzioni in esso accolte siano ispirate chiaramente al criterio della prevalenza della contrattazione collettiva rispetto alla normativa di legge. Tale impostazione tende ad evitare dannose sovrapposizioni rispetto all'autonomia delle parti sociali.

Così, l'obbligo della comunicazioni alle direzioni provinciali del lavoro ricorre soltanto al superamento delle 48 ore settimanali, pur in presenza di un limite legale di 40 ore, come definito ai sensi della legge n. 196 del 1997. Soltanto in caso di assenza di disciplina collettiva applicabile sono destinati ad operare i nuovi limiti per il ricorso al lavoro straordinario, commisurati in un massimo di 250 ore annuali e di 80 ore trimestrali.

Tale impostazione presenta peraltro alcuni rischi. Intanto, il richiamo alla necessità che il ricorso al lavoro straordinario sia «contenuto», che figura al comma 2 del nuovo articolo 5-bis del regio decreto legge 15 novembre 1923, n. 692, come novellato dall'articolo 1 del decreto-legge, appare eccessivamente generico. Inoltre, sarebbe opportuno che, pur in presenza di una disciplina collettiva applicabile in materia di lavoro straordinario, venissero fissati in via legislativa dei limiti inderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori.

Non appare inoltre sufficientemente circostanziata la casistica degli eventi particolari, di cui al comma 3 del citato articolo 5-bis, per i quali è ammesso il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. Si tratta infatti di situazioni produttive suscettibili di preventiva programmazione, per le quali non appare pertanto giustificato prevedere una speciale deroga ai limiti ordinari in materia di orario di lavoro.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore Michele DE LUCA sottolinea come il fatto che il decreto-legge riproduca il contenuto di una parte dell'intesa fra le parti sociali del 12 novembre 1997 non precluda in alcun modo al Parlamento e al Governo di promuovere eventuali modifiche al testo. D'altra parte, va ricordato che la scelta di abbassare a 40 ore il limite del lavoro ordinario è stata adottata proprio su iniziativa del Parlamento, senza che fossero state assunte intese con le parti sociali.

Il provvedimento in conversione si inserisce in un processo di evoluzione della disciplina dell'orario di lavoro, processo che non si esaurisce certo nell'adeguamento alla normativa comunitaria.

Nella presente sede, occorre comunque chiarire che anche per le imprese industriali l'orario normale è pari a 40 ore su base settimanale e 8 su base giornaliera; conseguentemente, l'eccedenza rispetto a tali limiti deve essere definita come straordinario.

Restano poi da definire i meccanismi necessari per disincentivare il ricorso al lavoro straordinario, meccanismi non previsti peraltro dal provvedimento in conversione; su tale materia, preannunzia la presentazione di un ordine del giorno.

Viene inoltre in considerazione la previsione dell'obbligo a carico dei datori di lavoro di comunicare alla direzione provinciale del lavoro l'eventuale superamento del limite orario ordinario.

Si tratta in realtà di uno strumento poco utile, che tuttavia le parti sociali ritengono opportuno mantenere. Occorre comunque valutare l'opportunità di fissare un limite orario alternativo rispetto a quello di 48 ore attualmente previsto, limite che evidentemente ha perduto la sua ragion d'essere; si riserva al riguardo di predisporre un emendamento.

Per quanto riguarda la scelta, di cui al comma 2 del nuovo articolo 5-bis, di assoggettare le imprese al limite generale di 250 ore annuali e 80 trimestrali per lo straordinario soltanto ove non vi sia una disciplina collettiva applicabile, occorre considerare se, ove invece tale disciplina collettiva sussista, possa consentire l'effettuazione di un numero più elevato di ore di straordinario.

Al riguardo, sembrerebbe peraltro opportuno attenersi ad un consolidato orientamento, secondo il quale la contrattazione collettiva può derogare soltanto *in melius* rispetto alle previsioni legislative; in tal caso, le parti sociali non potrebbero concordare massimali per lo straordinario eccedenti quelli fissati in via generale dalla legge.

Inoltre, considerato che l'eventuale effettuazione per l'intera durata annuale di 48 ore lavorative settimanali determina un netto superamento del limite di 250 ore annuali di straordinario previsto ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 5-bis, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa i criteri interpretativi da seguire nel concorso fra i due limiti.

Quanto poi alla casistica degli eventi particolari riportata alla lettera c) del comma 3 del nuovo articolo 5-bis, allo scopo di evitare interpretazioni improprie, ritiene opportuno che sia rimessa alle stesse parti sociali l'individuazione degli eventi particolari che danno titolo all'effettuazione di lavoro straordinario in deroga ai limiti generali.

Un ulteriore intervento emendativo dovrebbe chiarire che la normativa in conversione ha carattere transitorio, in attesa del recepimento della disciplina comunitaria e del nuovo regime generale in materia di orario di lavoro previsto dal disegno di legge sulle 35 ore attualmente all'esame della Camera.

Il sottosegretario GARILLI fa presente agli intervenuti, ed in particolare al senatore Montagnino ed al relatore De Luca, che il Governo si riserva di precisare la propria posizione dopo aver ascoltato le parti stipulanti dell'avviso comune del 12 novembre 1997, in

ordine all'interpretazione del punto 3, relativo al «Lavoro straordinario», dell'intesa stessa.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 20 ottobre 1998, alle ore 13, e propone che l'esame del provvedimento prosegua nella seduta che sarà convocata per mercoledì 21 ottobre 1998.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

110ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(331) Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di taluni prodotti

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 12ª Commissione)
(R144 003, C12ª, 0013ª)

Riferisce alla Giunta la relatrice Daniele Galdi la quale rileva come il provvedimento in titolo sia composto da due articoli concernenti, rispettivamente, i requisiti che devono essere posseduti dagli stabilimenti ai fini dell'importazione di determinati prodotti di origine animale e talune modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 674 del 1996, che recepisce la direttiva 92/118/CEE, in relazione alle condizioni sanitarie specifiche in materia di scambi ed importazioni di latte e di prodotti a base di latte.

Ravvisando la conformità del suddetto schema di decreto legislativo con la normativa comunitaria, la relatrice propone infine di esprimere osservazioni favorevoli.

La Giunta, quindi, conferisce mandato alla relatrice a redigere osservazioni favorevoli nei termini esposti.

(332) Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifiche alla 12ª Commissione)
(R144 003, C12ª, 0014ª)

La relatrice DANIELE GALDI rileva come con il provvedimento in titolo il Governo, avvalendosi di una specifica facoltà prevista dalla

direttiva oggetto di recepimento, preveda la periodica rivalutazione dei contributi connessi alla copertura dei costi per lo svolgimento dei controlli veterinari. Tale meccanismo determina tuttavia per gli operatori del settore un pesante aggravio di oneri, fino al 110 per cento del costo delle ispezioni veterinarie.

L'articolo 1, in attuazione delle direttive, individua in particolare le operazioni che danno luogo al pagamento dei contributi relativi alle ispezioni e controlli veterinari, con riferimento agli allegati A, B e C concernenti, rispettivamente, l'ispezione e il controllo dei prodotti di origine animale, i controlli per la ricerca dei residui nei prodotti di origine animale e negli animali vivi, e il controllo degli animali vivi. Lo stesso articolo vieta qualsiasi forma di restituzione dei contributi pagati e la riscossione di qualsiasi altro contributo, fatta eccezione per quelli che potranno essere fissati per la lotta contro le epizootie e le malattie enzootiche. L'articolo 2 prevede obblighi di informazione nei confronti della Commissione europea in merito alle modalità di riscossione ed utilizzazione dei contributi. L'articolo 3 definisce le modalità per la individuazione del tasso di conversione in lire dei contributi forfettari indicati in Ecu.

La relatrice si sofferma in particolare sull'articolo 4, che individua le procedure di verifica periodica dei costi sostenuti per il servizio reso anche al fine di procedere all'eventuale rideterminazione dei contributi. Al riguardo l'oratore sottolinea come il meccanismo previsto, che si basa sui dati rilevati dalle regioni e un sistema di rivalutazione sostanzialmente automatica dei contributi, potrebbe comportare una estrema diversificazione nei costi affrontati dalle imprese nelle varie zone del paese. Su tale articolo, che la relatrice propone di modificare, sono state espresse forti perplessità anche dalla Conferenza Stato Regioni.

Illustrando il resto del provvedimento l'oratore rileva come l'articolo 5 provveda alla ripartizione dei contributi riscossi tra i vari soggetti, che intervengono nello svolgimento delle ispezioni e dei controlli veterinari. L'articolo 6 definisce poi la responsabilità del veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale o del posto di ispezione frontaliere, nel caso di animali e prodotti importati da paesi terzi, nella determinazione dei contributi dovuti. L'articolo 7 prevede che i contributi siano ridefiniti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e l'articolo 8, infine, dispone l'abrogazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 51 del 1992, che recepisce la direttiva 85/73/CEE, ora modificata e codificata dalle direttive 93/118/CE e 96/43/CE.

Riferendo alla Giunta di aver avuto modo di raccogliere le vive preoccupazioni espresse dalle associazioni degli operatori del settore, già gravati dai contributi connessi ai controlli periodici concernenti l'encefalite spongiforme bovina (ESB), la relatrice Daniele Galdi sottolinea come gli elementi di discrezionalità concessi ai settori amministrativi interessati in merito alla rivalutazione dei contributi comportino sicuramente un aumento dei costi. Al riguardo è opportuno procedere al recepimento delle suddette direttive eliminando tuttavia quei profili di discrezionalità che potrebbero determinare dei divari tra le varie regioni nonostante il

fatto che i controlli siano svolti da personale veterinario che presta il proprio servizio in condizioni contrattuali sostanzialmente omogenee nel territorio nazionale.

Per tali motivi l'oratore propone di esprimere osservazioni favorevoli sottolineando tuttavia l'esigenza di riformulare il suddetto articolo 4 – sopprimendo le disposizioni che rendono automatica la rivalutazione dei contributi volti a coprire i costi connessi ad ispezioni e controlli veterinari rispetto ai livelli forfettari stabiliti dalla direttiva 85/73/CEE a seguito della periodica verifica dei costi stessi – e di riformulare, di conseguenza, i commi 4 e 5 dell'articolo 5, l'articolo 7 e il paragrafo 1 del capitolo II dell'allegato A. Considerando che la direttiva 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/75/CEE, rileva come la divergenza tra i sistemi di finanziamento nazionali di ispezioni e controlli veterinari possa influenzare le condizioni di concorrenza e introduce, pertanto, delle norme volte all'armonizzazione del settore prevedendo, in particolare, un sistema di contributi forfettari, la relatrice osserva infatti che l'articolo 5 e il paragrafo 4 dell'allegato A, capitolo I, della direttiva 85/73/CEE autorizzano ma non obbligano gli Stati membri a riscuotere contributi più elevati rispetto a quelli forfettari previsti dalla direttiva stessa in relazione all'esigenza di coprire maggiori costi.

In merito al citato articolo 4 del decreto legislativo l'oratore ravvisa peraltro l'opportunità di confermare le disposizioni che istituiscono un sistema di verifica dei costi – salvo valutare nelle sedi opportune se intervenire per aumentare l'efficienza della Pubblica amministrazione, onde ridurre gli stessi costi, ovvero elevare i contributi – sia per verificare se essi si discostino dalla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo dei contributi forfettari, al fine di valutare eventuali deroghe, sia per evitare ricorsi da parte di altri Stati membri ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 85/73/CEE. La relatrice esprime inoltre apprezzamento per l'articolo 4, comma 7, del provvedimento in titolo che introduce opportune disposizioni di delegificazione in ordine al procedimento di recepimento di aggiornamenti tecnici delle direttive comunitarie del settore.

Considerando l'allegato A, capitolo I, paragrafo 5 della direttiva 85/73/CEE l'oratore propone altresì di riformulare il paragrafo 5 dell'allegato A, capitolo I, del decreto legislativo sostituendo, nel primo periodo, le parole «qualora il costo della vita e i costi salariali presentino differenze particolarmente rilevanti e ricorrano le seguenti condizioni:» con le parole seguenti: «qualora il costo della vita e i costi salariali presentino differenze particolarmente rilevanti o ricorrano le seguenti condizioni:».

La relatrice osserva infine l'esigenza di verificare se le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo sulla ripartizione dei contributi riscossi rispettino i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della direttiva 85/73/CEE. Il paragrafo 3 autorizza infatti gli Stati a riscuotere contributi superiori a quelli forfettari previsti dalla direttiva purché essi non superino il costo effettivo delle spese di ispezione. Il paragrafo 4 prevede inoltre che i contributi comunitari si sostituiscano a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso per le ispezioni e i controlli salvo la

possibilità di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizootie e le malattie enzootiche.

Il senatore BETTAMIO condivide in termini generali le osservazioni espresse dalla relatrice ma chiede chiarimenti sulla conformità delle osservazioni stesse con il testo della direttiva.

La relatrice DANIELE GALDI precisa che con lo schema di decreto legislativo in titolo il Governo ha esercitato una facoltà concessa dalla direttiva per rivalutare i contributi forfettari previsti dalla direttiva stessa nel caso in cui lo svolgimento di ispezioni e controlli comporti per le amministrazioni interessate dei costi più elevati. Considerando tuttavia che tale meccanismo di adeguamento dei contributi ai costi, secondo la direttiva, non è obbligatorio, si propone di modificare il provvedimento in titolo onde eliminare quei profili di discrezionalità che potrebbero comportare una eccessiva divaricazione dei costi fra le varie regioni.

Il presidente BEDIN rileva come la direttiva oggetto di recepimento preveda che i costi pagati dagli allevatori non possano eccedere gli effettivi costi delle spese di ispezione e come invece il provvedimento in titolo potrebbe istituire in modo non palese una tassa volta a finanziare più generalmente il servizio veterinario regionale. È necessario inoltre considerare che il settore ha già sofferto dei costi conseguenti all'introduzione di specifici controlli sulla ESB – che peraltro dovrebbero comportare una semplificazione degli ulteriori controlli disciplinati dal provvedimento in titolo – per cui non è opportuno, a distanza di poco tempo, un ulteriore aggravamento degli oneri.

Sottolineando l'opportunità di richiamare l'attenzione della Commissione di merito e del Governo sull'esigenza di applicare le direttive senza introdurre una tassa impropria, l'oratore dichiara pertanto di condividere le osservazioni e le proposte di modifica espresse dalla relatrice.

La Giunta, quindi, conferisce mandato alla relatrice a redigere osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo con le proposte di modifica emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Direttore delle Tribune e Servizi Parlamentari, dottoressa Angela Buttiglione, ed il Direttore del coordinamento palinsesti televisivi della Rai, dottor Giancarlo Leone.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0085^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 004, B60^a, 0045^o)

Il Presidente Francesco STORACE informa la Commissione che con lettera in data odierna il senatore Roberto Castelli gli ha richiesto di differire alla prossima settimana il termine per proporre emendamenti ai testi che saranno oggetto dei lavori di oggi, avendo ricevuto la relativa comunicazione, e la convocazione della Commissione, solo questa mattina.

Ritiene tuttavia di non poter accogliere tale richiesta. La definizione delle Tribune oggetto dell'ordine del giorno di oggi riveste infatti carattere di urgenza, ed anzi la convocazione della seduta plenaria, disposta ieri dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Grup-

pi, costituisce già una procedura più formalizzata rispetto alla prassi applicata fino alla scorsa legislatura, allorquando questioni analoghe venivano frequentemente definite nella sede dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Inoltre la convocazione, benché disposta meno di 48 ore prima della seduta cui si riferiva, prevedeva che la seduta stessa avesse luogo in una giornata nella quale era già previsto che si riunissero sia la Camera sia il Senato: ed una prassi costante consente di prescindere dal termine nella circostanza di «camera aperta».

Ritiene pertanto che, se non vi sono obiezioni, così possa rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B60^a, 0045^o)

Il senatore Massimo BALDINI, intervenendo sull'ordine dei lavori, si richiama all'intervista rilasciata dal professor Gianpiero Gamaleri, componente del consiglio di amministrazione della RAI, al periodico «L'Espresso», nella quale sembra delinearsi l'immagine di un'azienda divisa al suo interno, la cui attività risulterebbe complessivamente in contrasto rispetto agli indirizzi della Commissione di vigilanza. Propone pertanto che la Commissione ascolti prossimamente il consigliere Gamaleri ed il Direttore generale, in ordine ai problemi che si desumerebbero dall'intervista stessa.

Il deputato Mauro PAISSAN si dichiara entusiasticamente consenziente con la proposta del senatore Baldini, di ascoltare il consigliere Gamaleri in riferimento a dichiarazioni che coinvolgono il consiglio di amministrazione e l'intera azienda.

Il senatore Emiddio NOVI manifesta a sua volta consenso con tale proposta, puntualizzando l'opportunità di ascoltare anche il Direttore generale.

Intende poi richiamare l'attenzione della Commissione su alcune vicende interne alla sede RAI di Napoli. La conclusione di una vertenza di carattere lavoristico ha condannato la sede a reintegrare nell'incarico ricoperto in precedenza un giornalista che ne era stato sollevato, e su tale questione sarebbe utile ascoltare il Direttore di testata competente all'epoca dei fatti. Più in generale, la gestione del telegiornale di quella regione presenta aspetti problematici, specie in riferimento alla circostanza che alcuni servizi sarebbero curati da persona che in precedenza rivestiva la carica di addetto stampa del sindaco di Napoli.

Il senatore Francesco PONTONE si associa alle considerazioni del collega Novi, e propone che una delegazione della Commissione effettui una visita alla sede RAI di Napoli.

Il Presidente Francesco STORACE assicura che le proposte ora formulate saranno portate all'attenzione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, competente per l'organizzazione dei lavori della Commissione.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI DELIBERA CHE DISPONE TRIBUNE ELETTORALI REGIONALI PER IL TRENINO-ALTO ADIGE

(Esame e conclusione)
(R050 001, B60°, 0024°)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che la deliberazione in titolo costituisce la seconda parte del complesso di provvedimenti inteso a disciplinare la tornata elettorale amministrativa dell'autunno 1998: una prima delibera, riferita ad elezioni comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale, è stata già approvata dalla Commissione nella seduta del 6 ottobre scorso.

Fa inoltre presente che il testo oggi in esame, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta, è stato già portato a conoscenza dei componenti la Commissione, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri, 13 ottobre. Non sono state presentate proposte di modifica.

Il deputato Mauro PAISSAN, relatore, illustra le caratteristiche principali del testo, che è frutto di una preventiva consultazione con gli uffici competenti della RAI. Nella sua redazione si è scelto di muovere dallo schema rappresentato dalle precedenti delibere in materia, adattato alle circostanze odierne: ne è risultato un provvedimento che riserva particolare attenzione alle esigenze linguistiche del Trentino-Alto Adige. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

La Commissione approva quindi, con l'unanimità dei presenti, astenuti i senatori Novi e Pontone, la deliberazione in titolo.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI DELIBERA CHE DISPONE TRIBUNE POLITICHE RIFERITE ALLA CRISI DI GOVERNO

(Esame e rinvio)
(R050 001, B60°, 0025°)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che il testo all'esame della Commissione, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta, è stato già portato alla conoscenza dei suoi componenti, assieme al termine per proporre eventuali emendamenti, fissato alle ore 13 di oggi. Nel termine sono pervenuti tre emendamenti, che parimenti saranno pubblicati.

Dà inoltre lettura alla Commissione di una lettera pervenutagli oggi dal senatore Pietro Milio, non facente parte della Commissione, il quale, facendo riferimento al criterio della effettiva rappresentatività politica, chiede che sia garantita la partecipazione alle Tribune della crisi anche a

quelle forze politiche che, pur non costituendo un gruppo, abbiano conseguito direttamente eletti nel Parlamento.

Il senatore Enrico JACCHIA, relatore, dopo aver brevemente illustrato i contenuti della proposta, si dichiara contrario all'emendamento 2.1 Semenzato: è infatti opportuno che le Tribune abbiano inizio subito, protraendosi anche nella giornata di sabato 17 prossimo, se necessario, eventualmente procedendo anche alla previa registrazione della relativa trasmissione.

La Direttrice delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, Angela BUTTIGLIONE, non condivide la scelta di registrare preventivamente le trasmissioni, e fa presente che gli spazi del fine-settimana sembrano difficilmente praticabili rispetto a questo genere di programmi. Da un punto di vista giornalistico, anche tenendo conto dell'orientamento di trasmettere le Tribune in orario pomeridiano, risultano più indicate le giornate di martedì e mercoledì.

Il Direttore del coordinamento palinsesti della RAI, Giancarlo LEONE, sottolinea che per quanto di competenza del suo incarico non sembrano profilarsi particolari difficoltà per una trasmissione delle Tribune nell'orario pomeridiano del sabato, purché tale spazio non sia utilizzato oltre la giornata del 23 ottobre prossimo.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha sottolineato l'esistenza, nella proposta di delibera, di una disposizione che abilita l'Ufficio di presidenza ad eventualmente disporre il seguito delle Tribune, ora previste per due settimane, il relatore Enrico JACCHIA insiste sull'opportunità di iniziare subito le trasmissioni, per esigenze di attualità politica e giornalistica. La decisione di trasmettere Tribune è giustificata da queste esigenze, e peraltro non costituisce un obbligo, tanto è vero che nella giornata di ieri alcune forze politiche hanno espresso perplessità sul dare ad esse corso.

Il senatore Antonio FALOMI rileva che in effetti la crisi di governo beneficia già di una forte copertura informativa da parte della concessionaria pubblica: per parte sua, comunque, non ha alcuna obiezione a che le Tribune della crisi si aggiungano agli altri programmi che trattano l'argomento.

Il relatore Enrico JACCHIA, nel confermare il parere contrario all'emendamento 2.1, esprime parere favorevole all'emendamento 4.0.1 Paissan e Semenzato, il quale viene incontro sia ad esigenze di visibilità delle forze politiche minori richiamate nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, sia alle esigenze analoghe cui fa oggi riferimento la lettera del senatore Milio. Per quanto concerne l'emendamento 3.1 Paissan, si riserva il parere in attesa che il presentatore lo illustri.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO ha preannunciato la possibilità di ritirare il suo emendamento 2.1, in presenza della disponi-

bilità della RAI a programmare le Tribune anche di sabato, e dopo che il Direttore del coordinamento palinsesti, Giancarlo LEONE, ha ribadito la compatibilità di tale previsione con i palinsesti, la Dottoressa Angela BUTTIGLIONE conferma la disponibilità della RAI, che potrebbe iniziare le trasmissioni addirittura nella giornata di domani, giovedì 15, qualora i Presidenti dei Gruppi parlamentari, competenti ad individuare i partecipanti alle Tribune, effettuino tempestivamente le designazioni.

Il senatore Stefano SEMENZATO ritira quindi il suo emendamento 2.1.

Il deputato Mauro PAISSAN illustra il proprio emendamento 3.1, con il quale si modifica la ripartizione dei tempi televisivi tra i gruppi parlamentari a favore del gruppo Misto della Camera. Tale scelta, come si legge anche nella proposta di modificare la motivazione della delibera, è giustificata dalla necessità di andare incontro alle attuali esigenze della dialettica parlamentare riferita alla crisi di governo, nella quale una delle forze politiche più direttamente coinvolte nella crisi stessa non costituisce al momento gruppo, ed esiste solo in quanto componente del gruppo Misto. Tale gruppo, peraltro, conta attualmente ben 63 componenti.

Il senatore Massimo BALDINI reputa giustificata la preoccupazione del deputato Paissan, che tiene conto in particolare delle esigenze di Rifondazione comunista, esistente come gruppo sino a pochi giorni fa, e che conta una effettiva rappresentanza nel Paese. Ritiene però opportuno, anche in riferimento alla lettera di cui ha dato notizia il Presidente, considerare in aggiunta anche la posizione della Lista Pannella, individuando un meccanismo che non faccia dipendere la partecipazione di queste forze alle Tribune esclusivamente dalla decisione dei rispettivi Presidenti di gruppo.

Il deputato Mauro PAISSAN richiama la circostanza che il regolamento della Camera, a differenza di quello del Senato, prevede formalmente l'esistenza di componenti politiche in seno al gruppo Misto. Attualmente esistono sei componenti: di queste, due (e precisamente i Verdi ed il CCD) trovano riferimento in omologhi gruppi autonomi costituiti al Senato, e per tale ragione hanno autonomamente titolo a partecipare alle Tribune. Le altre quattro componenti sono quella di Rifondazione comunista, i Socialisti democratici italiani, la Rete-L'Ulivo e le minoranze linguistiche (che a sua volta comprende l'Union Valdotaïne, la Südtiroler Volkspartei ed i ladini). Queste ultime quattro non avrebbero autonomo titolo ad accedere alle Tribune: la sua proposta, che nell'arco di due settimane determina la disponibilità di quattro «posti» a disposizione del gruppo Misto, consentirebbe di soddisfare le esigenze di ognuno. Altri deputati iscritti al gruppo, quali gli onorevoli Cito, Malavenda e Sgarbi, non costituiscono una componente formale, né esiste nel gruppo una qualche forma di rappresentanza della Lista Pannella. Al Senato, non sono previste componenti in seno al gruppo Misto.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha rappresentato la necessità che la rappresentazione del dibattito politico proprio della crisi di governo non finisca per offuscare proprio la dialettica tra maggioranza ed opposizione, come potrebbe avvenire conferendo eccessiva evidenza alle piccole forze politiche, il senatore Antonio FALOMI richiama l'attenzione sulla necessità di consentire a tutte le realtà parlamentari di esprimersi, curando che ciò non determini però una dilatazione eccessiva del numero dei soggetti aventi diritto.

Il relatore Enrico JACCHIA si richiama in particolare all'ultima considerazione del collega Falomi per sottolineare la validità della scelta di attenersi, per quanto possibile, allo schema normativo proprio delle Tribune tematiche, benché sicuramente non siano trascurabili anche le ragioni espresse dal Presidente. Alla luce delle ragioni espresse dall'onorevole Paissan, inoltre, si dichiara favorevole all'emendamento 3.1.

Dopo che il senatore Francesco PONTONE ha convenuto che, in effetti, non è possibile rappresentare le posizioni interne al gruppo Misto sino a ciascun suo singolo componente, il senatore Piergiorgio BERGONZI ritiene che la soluzione contenuta nell'emendamento 3.1 Paissan sia equilibrata, ed appaia l'unica praticabile. Ricorda infatti che la Commissione, se in altre occasioni fece riferimento a forze politiche esterne ai gruppi, lo fece esclusivamente nel predisporre Tribune elettorali, che rispondono ad esigenze assai diverse, e comunque lo fece con modalità tali da non consentire la possibilità di desumerne criteri che possano valere per il futuro. Sottolinea inoltre che la soluzione proposta dall'onorevole Paissan comporta l'attribuzione a Rifondazione comunista di un tempo pari alla metà di quello spettante al gruppo dei Comunisti italiani: ciò è però giustificato dalla diversa consistenza parlamentare.

Il senatore Emiddio NOVI ritiene che Rifondazione comunista sia una forza politica rilevante, anche in termini percentuali, nell'elettorato italiano, e per tale ragione non sia da porre sullo stesso piano delle altre componenti del gruppo Misto della Camera, al quale attualmente si trova ad appartenere.

Il senatore Massimo BALDINI condivide i contenuti del riferimento al regolamento della Camera operato dall'onorevole Paissan, ma conviene pure con le valutazioni, di carattere politico, formulate dal collega Novi: Rifondazione comunista è qualcosa di più significativo rispetto alle altre componenti del gruppo Misto. È pertanto opportuno riformulare la proposta di modifica, eventualmente anche individuando specificamente e nominativamente le singole forze politiche che la Commissione ritiene di chiamare a partecipare alle Tribune.

Il deputato Mauro PAISSAN si dichiara contrario ad ipotesi di riformulazione che vadano nel senso indicato dal senatore Baldini: nel fare presente la necessità che le forze politiche che intervengono in riferi-

mento al gruppo Misto siano individuate dal Presidente del gruppo stesso, sottolinea che lo scopo principale dell'emendamento da lui sottoscritto è proprio quello di garantire adeguata rappresentanza a Rifondazione comunista.

Il Presidente Francesco STORACE comunica che i senatori Baldini, Novi e Pontone hanno testé presentato un subemendamento all'emendamento Paissan, che risulta del seguente tenore:

All'emendamento 3.1 Paissan, aggiungere alla fine del secondo periodo le seguenti parole: «nonché rappresentanti di Rifondazione comunista e della Lista Pannella»; e sopprimere l'intero terzo periodo, dalle parole «Rispetto a tali modalità» sino a «spettante agli altri gruppi».

0.3.1.1

BALDINI, NOVI, PONTONE

Il relatore Enrico JACCHIA si dichiara favorevole alla possibilità di comunque prevedere la presenza di Rifondazione comunista, ma non quella della Lista Pannella, che non costituisce una componente autonoma in seno al gruppo Misto.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN ha manifestato dubbi circa l'ammissibilità del subemendamento 0.3.1.1, in quanto fa nominativamente riferimento a forze politiche, senza che sia possibile ricostruire criteri generali ed astratti in base ai quali è operato il riferimento, il Presidente Francesco STORACE ritiene di non poter convenire con tale opinione, in quanto la Commissione può a suo parere effettuare una valutazione di rilevanza politica riferita direttamente a ciascun soggetto.

Il senatore Enrico JACCHIA si dichiara contrario al subemendamento 0.3.1.1, facendo presente che esso dovrebbe comunque essere posto in votazione per parti separate.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ritenuto che non sussistano difficoltà nel votare il subemendamento per parti separate, il senatore Piergio BERGONZI ritiene che esso debba invece essere posto in votazione nel suo complesso, ed il senatore Emiddio NOVI invita la Commissione a dare una lettura non formale dei criteri di individuazione delle forze politiche, al fine di porre Rifondazione comunista su un piano diverso rispetto ad altre forze.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha manifestato dubbi sulla sussistenza del numero legale nella votazione che sta per avere luogo, e si è riservato di chiederne la verifica, quale rappresentante di gruppo, il Presidente Francesco STORACE si appella ai gruppi, affinché, garantendo la regolarità della deliberazione, consentano di approvare un provvedimento che riveste carattere d'urgenza, e che potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicato da un rinvio.

Dopo che il senatore Massimo BALDINI ha fatto presente di voler mantenere il proprio subemendamento, e dopo che il Presidente Francesco STORACE si è nuovamente appellato al senso di responsabilità dei gruppi, affinché con ogni mezzo possano garantire la conclusione dell'esame, il senatore Antonio FALOMI fa presente di desiderare che le Tribune abbiano luogo, ma di ritenere che le soluzioni da ultimo proposte si pongano in contrasto con la logica e con i criteri desumibili dalla prassi della Commissione.

Il senatore Stefano SEMENZATO, nel concordare con le valutazioni del collega Falomi, fa presente che la soluzione individuata dal relatore e dall'onorevole Paissan veniva incontro ad effettive necessità politiche nel rispetto delle regole istituzionali; e ritiene che la Commissione non possa semplicemente redigere elenchi di partecipanti alle Tribune. Fa inoltre presente che il proprio emendamento 4.0.1 risponde proprio all'esigenza di garantire le piccole formazioni politiche, ed assume un valore che va al di là dell'esito dell'attuale discussione.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene a sua volta che i contenuti dell'emendamento 4.0.1 rappresentino in ogni caso un impegno morale, anche nell'ipotesi che la Commissione non potesse approvare oggi la delibera nel suo complesso; e rinnova l'appello ai gruppi affinché scongiurino tale eventualità.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI rileva che l'emendamento 3.1, nel testo predisposto dall'onorevole Paissan, viene incontro ad un problema effettivo di rappresentanza, ed invita la Commissione a non smentire i criteri sino a questo momento applicati in circostanze analoghe, come inevitabilmente avverrebbe a seguito dell'approvazione del subemendamento. Sarebbe piuttosto preferibile rinviare alla prossima settimana la definizione del provvedimento.

Il relatore Enrico JACCHIA ribadisce la propria intenzione iniziale di scostarsi quanto meno possibile dalla falsariga dalla disciplina delle Tribune tematiche, e sottolinea di essere favorevole all'emendamento 3.1 anche per la ragione che questo non smentisce i criteri usualmente adottati dalla Commissione. Ad essa rivolge il proprio appello affinché la discussione di oggi non faccia «saltare» le Tribune della crisi.

Il senatore Giancarlo ZILIO si dichiara favorevole all'emendamento 3.1 nel testo originariamente predisposto, e contrario al subemendamento che vi si riferisce. Nell'associarsi alle considerazioni del relatore, rivolge a sua volta un appello ai colleghi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale che hanno sottoscritto il subemendamento, e che per sostenerlo si ergono oggi a difensori del tutto inaspettati del partito della Rifondazione comunista.

Il senatore Emiddio NOVI, nel ribadire l'opportunità che Rifondazione comunista e la Lista Pannella non perdano una possibilità di co-

municazione politica, invita la Commissione a non approvare soluzioni che potrebbero costituire precedente nell'ipotesi di Tribune per elezioni politiche. Sottolinea che la sua parte intende non difendere il partito della Rifondazione comunista, ma i diritti civili di Rifondazione e della Lista Pannella.

Dopo che il senatore Francesco PONTONE ha rilevato che la maggioranza preferirebbe chiedere la verifica del numero legale, pur di non pronunciarsi su un subemendamento che avrebbe astrattamente i numeri per respingere, il Presidente Francesco STORACE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame in titolo alla data che sarà stabilita dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riserva di convocare per domani, giovedì 15 ottobre, alle 15,30.

(R029 000, B60^a, 0009^o)

La seduta termina alle ore 15,10.

ALLEGATO

**Tribune regionali
per le elezioni nel Trentino-Alto Adige**

(testo della proposta approvata dalla Commissione senza modifiche)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

PREMESSO

a) che nella regione Trentino-Alto Adige è prevista per il 22 novembre 1998 l'elezione dei Consigli regionale e provinciali;

b) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

c) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonché l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonché la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

d) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede inoltre che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

e) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate «Tribune» è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTI

f) i propri provvedimenti, adottati nella sede dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, del 14 ottobre 1993, relativi alla precedente tornata elettorale dei Consigli regionale e provinciali del Trentino-Alto Adige;

g) il provvedimento del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 settembre 1998, recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione del Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, emanato ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 20 della legge 10 di-

cembre 1993, n. 515, e 1, comma 6, lettera *b*), numero 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249; pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1998;

h) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

TENUTO CONTO

i) degli articoli 25 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché del decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 29 gennaio 1987, n. 2/L, e successive modificazioni, testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale;

DISPONE

nei confronti della Rai radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. In occasione delle elezioni regionali e provinciali previste per il 22 novembre 1998 nel Trentino-Alto Adige, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai cura la redazione e la diffusione regionale di *spot* televisivi e radiofonici che illustrino le principali caratteristiche del sistema di elezione, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonché agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Gli *spot* di cui al comma 1 saranno trasmessi in un testo differenziato in ragione delle difformità relative alla due province, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune. Per la provincia di Bolzano saranno realizzati *spot* in italiano, in tedesco ed in ladino, ciascuno da trasmettere sulle reti e nelle ore che risultano di maggiore ascolto da parte del pubblico della rispettiva madrelingua.

Art. 2.

(Tribune per le elezioni nella provincia autonoma di Trento)

1. In occasione delle elezioni regionali e provinciali previste per il 22 novembre 1998 nel Trentino-Alto Adige, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai organizza Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, trasmesse nella provincia autonoma di Trento.

2. Partecipano alle Tribune di cui al presente articolo i rappresentanti di ciascuna delle liste presentate nel collegio elettorale della provincia di Trento, individuati dalla lista stessa. Ogni lista dispone:

a) di quattro interviste televisive della durata di cinque minuti ciascuna, e di due radiofoniche, della durata di sei minuti ciascuna. Esse

sono ripartite, rispettivamente, in quattro cicli televisivi e due radiofonici, ciascuno comprendente un'intervista per lista. Ad ogni intervista possono prendere parte uno o due rappresentanti;

b) di un appello televisivo ed uno radiofonico, ciascuno della durata di tre minuti, cui prende parte un solo rappresentante.

3. Nelle interviste di cui al punto *a)* del comma 2, il rappresentante può esprimersi in una sola delle tre lingue italiana, tedesca o ladina, comunicandolo preventivamente alla Rai. In ciascuno degli appelli di cui al punto *b)* del comma 2, il rappresentante può esprimersi in una o più delle tre lingue.

4. Le trasmissioni televisive di cui al presente articolo sono trasmesse a partire dalle ore 19,55, sulla medesima rete dalla quale è irradiato il telegiornale locale che inizia alle 19,30 circa. Gli appelli sono programmati nell'imminenza delle consultazioni, dopo l'ultimo ciclo di interviste. Le trasmissioni radiofoniche sono trasmesse su Radio Due, dopo il notiziario regionale che inizia alle 19,15 circa e l'eventuale successivo bollettino «Onda Verde».

Art. 3.

(Tribune per le elezioni nella provincia autonoma di Bolzano)

1. In occasione delle elezioni regionali e provinciali previste per il 22 novembre 1998 nel Trentino-Alto Adige, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai organizza Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, trasmesse nella provincia autonoma di Bolzano.

2. Partecipano alle Tribune di cui al presente articolo i rappresentanti di ciascuna delle liste presentate nel collegio elettorale della provincia di Bolzano, individuati dalla lista stessa. Ogni lista dispone:

a) di quattro interviste televisive della durata di cinque minuti ciascuna, e di due radiofoniche, della durata di sei minuti ciascuna. Esse sono ripartite, rispettivamente, in quattro cicli televisivi e due radiofonici, ciascuno comprendente un'intervista per lista. Ad ogni intervista possono prendere parte uno o due rappresentanti;

b) di un appello televisivo ed uno radiofonico, ciascuno della durata di tre minuti, cui prende parte un solo rappresentante.

3. In ciascuna delle interviste di cui al punto *a)* del comma 2, il rappresentante può esprimersi in una sola delle tre lingue italiana, tedesca o ladina; in ciascuno degli appelli di cui al punto *b)*, il rappresentante può esprimersi in una o più delle tre lingue. La lingua o le lingue utilizzate in ciascuna trasmissione devono essere comunicate preventivamente alla Rai.

4. Le interviste televisive pronunciate in lingua italiana sono trasmesse a partire dalle 19,55 circa sulla rete *Rai Tre Bis*; le interviste radiofoniche in orario pomeridiano, nell'ambito di programmi informativi in lingua italiana.

5. Le interviste televisive pronunciate in lingua tedesca sono trasmesse a partire dalle 20,30 circa sulla rete *Rai Tre*, dopo il *Tageschau*; le interviste radiofoniche in orario pomeridiano, nel corso o dopo la trasmissione *Mittagsmagazin*.

6. Le interviste televisive pronunciate in lingua ladina sono trasmesse il giovedì a partire dalle 20,45 circa sulla rete *Rai Tre*, dopo il programma *Paladina*; le interviste radiofoniche in orario pomeridiano.

7. Gli appelli sono trasmessi, indipendentemente dalla lingua nella quale sono pronunciate, sia con le modalità previste dal comma 4 sia con quelle previste dal comma 5.

Art. 4.

(Disposizioni comuni alle Tribune di entrambe le province)

1. L'ordine di successione delle formazioni politiche nelle varie trasmissioni è stabilito per sorteggio.

2. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia quanto più possibile prossima al momento della messa in onda.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla competente sede provinciale della RAI, tranne che vi ostino ragioni tecniche non altrimenti superabili, e sono mandate in onda esclusivamente nel relativo territorio provinciale.

5. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

BOZZA DI DELIBERA PER TRIBUNE DELLA CRISI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PREMESSO

a) che l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico denominate «Tribune»;

b) che per prassi costante sono sempre state disposte trasmissioni di «Tribuna politica» in occasione della crisi di governo;

DISPONE

nei confronti della Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1) in occasione della crisi di governo dell'ottobre 1998, la Direzione di Tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette un ciclo televisivo di Tribune politiche a diffusione nazionale;

2) il ciclo di Tribune sarà trasmesso sulla rete 2 nelle ore pomeridiane. Esso avrà inizio venerdì 16 ottobre prossimo, e si protrarrà per due settimane, salva l'ipotesi di una più breve durata della crisi di governo. Al termine del ciclo riprenderà la programmazione delle Tribune tematiche già previste a partire dal mese di ottobre, alle quali per la sua durata si sostituisce il ciclo delle Tribune della crisi;

3) alle Tribune della crisi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le Tribune tematiche, di cui al provvedimento della Commissione del 25 marzo 1998, come modificato il 22 luglio 1998;

4) l'Ufficio di presidenza della Commissione è delegato a disporre la eventuale prosecuzione del ciclo di Tribune della crisi.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA CHE DISPONE TRIBUNI POLITICHE RIFERITE ALLA CRISI DI GOVERNO

Al punto 2 della parte dispositiva, secondo periodo, sopprimere le parole: «avrà inizio venerdì 16 ottobre prossimo, e».

2.1

SEMENZATO

Il punto 3 della parte dispositiva è sostituito con il seguente:

«3. Ogni Tribuna del ciclo è suddivisa in due trasmissioni. Hanno diritto a partecipare a ciascuna Tribuna un rappresentante di ciascun Gruppo parlamentare, con le modalità stabilite dall'articolo 2 della delibera della Commissione del 25 marzo 1998 e successive modificazioni. Rispetto a tali modalità, tuttavia, il Gruppo Misto della Camera ha la facoltà di designare due rappresentanti per Tribuna, e conseguentemente beneficia di uno spazio uguale a quello spettante agli altri Gruppi. Per tutto ciò che non è diversamente disciplinato nella presente delibera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le Tribune tematiche, di cui al provvedimento della Commissione del 25 marzo 1998, come modificato il 22 luglio 1998».

Conseguentemente, dopo il punto b) della premessa di motivazione, aggiungere il seguente:

«c) che appare opportuno conformare la disciplina delle "Tribune" disposte dalla presente delibera a quella propria delle Tribune tema-

tiche, in quanto compatibile, modificandola tuttavia nel senso di attribuire maggiore spazio al Gruppo Misto della Camera, il quale attualmente conta un numero rilevante di deputati e comprende numerose componenti e soggetti politici».

3.1

PAISSAN

Dopo il punto 4, aggiungere il seguente:

«5. La Rai cura che, nelle trasmissioni diverse dalle Tribune che trattano argomenti politici, trovino spazio anche le posizioni espresse da soggetti che hanno minore rappresentanza in Parlamento».

4.1

PAISSAN, SEMENZATO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

Sulla pubblicità dei lavori
(R033 004, B37^a, 0056^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di relazione sulla regione Lazio (relatore: senatore Iuliano)
(R010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA fa presente che il Vicepresidente Gerardini non può essere presente all'odierna seduta: quindi, la discussione del documento relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile, di cui egli è relatore, è rinviato alla prossima settimana.

Invita poi il senatore Iuliano a prendere la parola, per illustrare la proposta di relazione sulla regione Lazio: anche su questo documento potrà essere iniziata la discussione nella prossima settimana.

Il senatore Giovanni IULIANO, *relatore*, ricorda che la Commissione ha dedicato una specifica attenzione alla situazione laziale, poichè dalle informazioni pervenute codesto territorio veniva indicato come soggetto a rischi ambientali, con la presenza di infiltrazioni criminali: tali informazioni hanno trovato un sostanziale riscontro nel corso delle missioni effettuate.

Per quanto riguarda i sopralluoghi svolti, in particolare a Pomezia, Ardea, Latina e Monterotondo, è stato rilevato che frazioni di rifiuti raccolti in maniera differenziata nel settentrione, soprattutto nella provincia

di Milano, sono state abbandonate in capannoni industriali dismessi, divenuti quindi delle vere e proprie discariche abusive. Dopo tali sopralluoghi è stata anche ascoltata l'autorità giudiziaria, per avere un quadro il più possibile dettagliato.

Nella relazione viene svolta una riflessione sulle società criminali che sono riuscite ad utilizzare le innovazioni normative introdotte dal «decreto Ronchi» per ottenere un ingiusto profitto: dà conto specificamente delle indagini svolte a Pontinia ed a Riano (con il concorso dell'Istituto nazionale di geofisica), nonché dei sopralluoghi effettuati nell'impianto di Colfelice, a Guidonia ed a Colleferro.

Ricordato che nel documento viene dato conto anche dell'attività della criminalità organizzata nei comuni vicini a Roma in ordine alle azioni compiute nelle varie fasi del ciclo dei rifiuti, si sofferma sull'individuazione di numerose discariche abusive, anche di sostanze pericolose, e sulle vicende legate all'assegnazione degli appalti per la nettezza urbana.

Precisa in seguito che è stata svolta una riflessione sul fatto che la magistratura laziale soffre ancora di una cultura eccessivamente penalistica, che ha portato a spingere le indagini in ordine ai rifiuti più sulla ricerca dei reati ambientali che su quella delle collusioni tra criminalità, imprenditoria e pubblica amministrazione, che hanno determinato la formazione di enormi patrimoni volti ad alimentare le organizzazioni criminali.

Circa la gestione amministrativa del ciclo dei rifiuti, sottolinea che la regione Lazio non è ancora dotata di un piano adeguato alla normativa nazionale: pur essendo le più recenti decisioni in linea con le prescrizioni del decreto legislativo n. 22 del 1997, esse non sono però sufficienti ad avviare una gestione davvero moderna, anche perchè le innovazioni tecniche apportate in alcune discariche consentono di limitare l'ingresso dei rifiuti in misura insufficiente rispetto alle previsioni della normativa nazionale.

Fà eccezione, in positivo, la provincia di Frosinone, in cui l'impianto di Colfelice consente un utilizzo realmente residuale della discarica, mentre l'eccezione negativa è rappresentata dalla provincia di Rieti, dove non è attivo alcun impianto di smaltimento, rendendo così necessario il trasporto dei rifiuti in altre provincie del Lazio, con tensioni nella popolazione residente nelle aree interessate.

Pur essendo stata varata la legge regionale per l'istituzione dell'Agenzia di protezione dell'ambiente (come richiesto dalla legge n. 61 del 1994), essa non è ancora diventata operativa: tale fatto, venendo a mancare il punto di sintesi e di promozione di tutti i controlli in sede ambientale, determina un giudizio critico nei confronti dell'azione della regione e delle provincie laziali.

Nella relazione viene anche evidenziata un'attività sempre crescente delle forze dell'ordine nel settore dei controlli, di fatto contrastata dall'evidente debolezza del quadro sanzionatorio in materia ambientale: questo è il motivo per cui si invita il Parlamento a dare seguito al documento approvato dalla Commissione il 26 marzo scorso, che prevede l'introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, delitti contro l'am-

biente, nonché disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'ecomafia.

Conclude dando atto alle associazioni ambientaliste di aver svolto una notevole attività sul territorio del Lazio, che ha fatto emergere molte delle questioni di cui poi si è occupata la magistratura e che ha costituito uno stimolo ed una sollecitazione per i pubblici poteri, anche quale momento di equilibrio e di mediazione tra le posizioni più estreme sostenute dalle formazioni spontanee dei cittadini.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il relatore, sottolineando la necessità che nella relazione sul Lazio venga delineata più diffusamente la situazione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia nella città di Roma che nella sua provincia.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A007 000, B37^a, 0008^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che domani, giovedì 15 ottobre 1998, alle ore 13,30, è prevista la riunione del gruppo di lavoro sui traffici illeciti nazionali ed internazionali, di cui è coordinatore.

Avverte inoltre che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 21 ottobre 1998, alle ore 11,30, per la discussione della proposta di relazione sul Lazio e del documento relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Piero FASSINO.

La seduta inizia alle ore 14,50.

Parere su un atto del Governo

Esame ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 del progetto di decisione vincolante per l'Italia SCH/Com-ex (98) 43

(Inizio dell'esame e conclusione)

(A139 b00, B26^a, 0006^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ricorda che è all'ordine del giorno una deliberazione volta a sciogliere una riserva apposta dal nostro Governo, nel corso del Comitato Esecutivo di Königswinter il 16 settembre u.s., al progetto di decisione in titolo.

Il deputato Anna Maria DE LUCA, *Relatore* fa presente, in relazione alla pendenza della crisi di governo, l'opportunità di esaminare il documento ma senza procedere alla votazione del relativo parere, non essendovi peraltro una scadenza connessa ad obblighi costituzionali, né quindi motivi di urgenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Piero FASSINO fa presente che ogni rinvio della decisione in esame ritarderebbe l'ingresso effettivo della Grecia nello spazio Schengen. Ritiene pertanto che vi siano ragioni di carattere diplomatico che inducono ad evitare che la crisi di governo italiana divenga elemento di pregiudizio nei rapporti internazionali, in una materia che peraltro vede largo consenso di forze politiche.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI sottolinea come l'esame del documento in titolo risponda ad una esigenza politico-diplomatica. Per quanto concerne la questione sull'ordine dei lavori sollevata dall'onorevole DE LUCA, fa presente che non vi è un divieto regolamentare alla votazione, essendo la deliberazione in oggetto connessa ad una attività che il Governo è tenuto a svolgere in sede Schengen, cioè sciogliere la riserva parlamentare italiana. La questione posta dall'onorevole DE LUCA concerne quindi un profilo di opportunità politico-istituzionale.

Il senatore Francesco MORO, in relazione alla materia in discussione e alle considerazioni svolte, ritiene che si dovrebbe procedere all'esame e alla votazione del documento in esame.

Il deputato Rocco MAGGI concorda con il senatore MORO.

Il deputato Gabriella PISTONE osserva che se non vi è alcuna pregiudiziale politica nel merito del documento, sarebbe opportuno procedere all'esame e alla votazione del relativo parere.

Il senatore Giampaolo BETTAMIO osserva che se non vi sono ostacoli regolamentari alla votazione, vista la delicata situazione, che rischierebbe di compromettere l'integrazione della Grecia nel sistema Schengen, si potrebbe procedere all'esame del documento e rinviare la votazione del relativo parere ad altra seduta.

Il senatore Patrizio PETRUCCI fa presente che si deve chiarire se l'eccezione che pone il gruppo di Forza Italia è regolamentare o politica.

Il deputato Anna Maria DE LUCA, *Relatore*, chiarisce che la sua posizione era motivata da ragioni di carattere regolamentare. Ferma restando, pertanto, l'intenzione di approfondire l'argomento, intende dimostrare la disponibilità sua personale e del gruppo nel senso richiesto.

Passando al merito della questione ricorda che il progetto di decisione in titolo riguarda la creazione di una commissione *ad hoc* incaricata di esaminare l'allineamento della Grecia alle condizioni per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne di Schengen il cui lavoro dovrà concludersi con l'elaborazione di un rapporto in base al quale il Gruppo Centrale e poi il Comitato esecutivo Schengen decideranno, nel mese di dicembre 1998, la piena integrazione della Grecia nel «sistema Schengen». Ritiene pertanto che l'iniziativa contenuta nel progetto di decisione in esame sia senz'altro condivisibile.

Formula pertanto la seguente proposta di parere:

IL COMITATO

visto il progetto di decisione trasmesso dal Governo ai sensi dell'articolo 18, comma 4°, della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388;

considerata l'opportunità di completare l'integrazione della Grecia nel sistema Schengen;

considerata altresì l'esigenza di verificare che la Grecia risponda ai requisiti di sicurezza richiesti per l'integrazione stessa

ESPRIME

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 43.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto pone in votazione la suddetta proposta di parere.

Il Comitato approva all'unanimità.

Sull'ordine dei lavori

(A007 000, B26^a, 0011^o)

Il senatore Francesco MORO, avendo appreso di un malfunzionamento delle apparecchiature destinate al controllo delle frontiere con la Slovenia, preannuncia la richiesta di chiarimenti al Governo sull'argomento.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ne prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

75^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:

alla 1^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa» (n. 345): osservazioni favorevoli con proposte (R139 b00, C01^a, 0027^o)

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

35^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:

alla 1^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa» (n. 345): osservazioni favorevoli con rilievi.